

R.G.N.R. 10170/06  
R.G. GIP 1818/06

È nuovo il  
G.I.P. Milano



TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice Dott. Mariolina PANASTITI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sulla istanza avanzata

Nell'interesse di

ESAMINATA l'istanza avanzata nell'interesse di *[nome]*, in atto ristretta in regime di custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza G.I.P. Milano in data 15/3/2006, volta ad ottenere la sostituzione della misura attualmente in essere con quella della custodia cautelare in forma domiciliare presso la abitazione di

RILEVATO che l'istante è persona sottoposta ad indagini in riferimento ai reati di cui agli artt. 419, 423 c.p., 4 l. 895/67, 336 c.p.

OSSERVATO che il P.M. ha rassegnato parere contrario sulla scorta di diffusa motivazione che si riporta di seguito integralmente con distinti caratteri grafici:

In relazione al procedimento penale di cui in oggetto, per la tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza, trasmetto le allegate istanze in materia di libertà personale avanzate dai detenuti indicati in oggetto, contestualmente esprimendo **PARERE CONTRARIO** all'accoglimento delle stesse, evidenziando che sussiste tuttora il serio pericolo di "reiterazione" (anche in considerazione della gravità dei fatti accertati di cui sono accusati i quattro istanti) e di inquinamento delle prove (la "prova" si forma in dibattimento e comunque l'azione penale non è stata ancora esercitata) (a. 274 lett. A e C.c.p.p.).

Richiamo sul punto il contenuto delle ordinanze applicative della misura custodiale, non essendo sopravvenuti a questa fatti tali da poter ritenere scongiurati quei pericoli, tenuto conto delle ragioni sopra richiamate (gravità dei fatti, preordinazione), del ruolo univocamente rivestito dai quattro (pur riferendosi l'istanza ai profili della adeguatezza, accenna al quadro indiziario, contro le cui argomentazioni rinvio alla parte motiva delle ordinanze del Tribunale del Riesame) e della circostanza, di non poco momento, che si debba aspettare almeno la chiusura delle indagini con l'esercizio (eventuale) dell'azione penale.

Il Tribunale in funzione di Riesame ha dichiarato che esistono i gravi indizi: questo punto è sostanzialmente ammesso o, almeno, inadeguatamente contestato dalla difesa.

Allora, considerando l'estrema gravità dei fatti accertati, per il più grave dei quali è prevista una pena che parte da 8 anni di reclusione (art. 419 c.p.), a distanza di appena un mese, senza che alcuno degli arrestati abbia dato prova della benché minima disponibilità ad un pentimento, ad ammettere l'errore e collaborare alla ricostruzione dei fatti, definirei almeno arbitraria la tesi, priva di qualsiasi appiglio fattuale o comportamentale, secondo cui le esigenze sarebbero scemate, se non addirittura venute meno.

Le invocate ragioni secondo cui gli arrestati subirebbero ritardi negli studi e rischierebbero di perdere il posto di lavoro francamente è incommensurabile (e non può esserlo a posteriori) con i beni che loro stessi hanno esposto a pericolo con quelle condotte: la vita e l'incolumità di tantissimi poliziotti e carabinieri contro i quali sono stati lanciati razzi, bombe carta, pierre, appiccati incendi; la vita, l'incolumità ed il patrimonio di persone del tutto estranee, di cui sono state altresì distrutte vetture, vetrine, negozi, incendiati anche appartamenti e negozi.

Si è trattato di una pianificata adunanza violenta e sovversiva, a cui tutti i detenuti volevano partecipare: non si spiegherebbe il ricorso di tutti gli arrestati all'uso di caschi e altri strumenti per travisarsi se non sapendo in anticipo che ci sarebbero stati atti di violenza per cui sarebbe stato opportuno proteggersi e non farsi riconoscere.

11115

Ebbene, a distanza di appena un mese, si sostiene apoditticamente che le esigenze sarebbero scemate, non si sa bene sulla base di quale serio elemento nuovo, che infatti non è neppure accennato. Tale non può certamente essere considerato il fatto che i detenuti abbiano un lavoro o studino: questo preesisteva e non ha impedito affatto il compimento di quei fatti così tanto gravi.

Il rischio della perdita del posto di lavoro ed il ritardo negli studi è stato creato dalle loro condotte, di cui non sono affatto pentiti, non dalla applicazione giustamente rigorosa della legge.

OSSERVATO che su tutte le questioni devolute con l'istanza avanzata si è pronunciato appena dieci giorni or sono il Tribunale del Riesame, confermando in tutti i suoi punti, sulla scorta degli elementi inizialmente valutati, nonché degli ulteriori apportati nella udienza di cui all'art. 309 c.p.p., la ordinanza applicativa della misura, e, ciò, sia con riferimento agli elementi indiziari, ritenuti pienamente ricorrenti, che con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari, con la conseguenza che la reiterazione dei medesimi argomenti, innanzi al G.I.P., non si traduce in altro che in una ulteriore richiesta di valutazione degli elementi già valutati, e, quindi, in definitiva, in una non prevista e del tutto atipica richiesta di valutazione di elementi già apprezzati dal giudice preposto per la impugnazione dei provvedimenti *de libertate*, e, quindi, ancora una volta ed in definitiva, in una sostanziale reiterazione della impugnazione del provvedimento *de libertate* adottato dal giudice dell'impugnazione, avverso il quale lo strumento tipicamente previsto dal legislatore è unicamente quello del ricorso per Cassazione ex art. 311 c.p.p.

PRECISATO che sullo specifico tema del c.d. giudicato cautelare si è formato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale a cura del Supremo Collegio, sostanzialmente riconducibile al concetto che le ordinanze inoppugnabili e quelle soggette ad impugnazione, che non siano state impugnate o in ordine alle quali siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, concretizza comunque il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (in tal senso una pluralità di decisioni, le più recenti delle quali possono essere indicate nelle seguenti: Sez. III, n. 42529 del 06/11/2002; Sezioni Unite n. 18339 del 2004; Sez. V, n. 40281 del 19/10/2005).

OSSERVATO che nel caso di specie l'istanza proposta esaurisce la sua portata in una mera riproposizione di tematiche già affrontate recentissimamente dal Tribunale del Riesame;

OSSERVATO che nessun *quid novi* può essere riconosciuto - sotto il profilo cautelare - alla mera affermazione del difensore che "il P.M. ha approfondito le indagini e che queste sono prossime alla loro conclusione" per l'ovvia considerazione che l'iter processuale, *rectius* procedimentale, in nulla può refluire sul giudizio cautelare allorquando la custodia è disposta, come nel caso di specie, per esigenze diverse, ovvero anche per esigenze diverse, da quelle connesse con la tutela delle fasi di acquisizione del materiale probatorio; né efficacia può esplicare - sotto il profilo del *quid novi*, ovvero della insussistenza di esigenze cautelari - il consolidarsi degli indizi a carico dell'istante, indicati dal difensore nel senso che dalla visione dei filmanti riproduttivi di talune fasi degli episodio oggetto di giudizio, l'istante è apparsa "in posizione defilata, completamente travisata, con una bottiglia di acqua in mano in atteggiamento assolutamente tranquillo", posto che il detto elemento si traduce immediatamente in un significativo consolidamento degli elementi indiziari a carico dell'indagata ed in una palpabile condizione di pericolosità della prevenuta, che, anche sotto il profilo apprezzabile in riguardo al parametro della intensità del dolo, si è posta a realizzare i fatti contestati nel procedimento in una via pubblica, predisponendo un completo sistema di travisamento dei tratti del suo volto al chiaro fine di procurarsi l'impunità per i gravi fatti che andava a realizzare, in relazione ai quali il travisamento stesso rappresenta iastica espressione di volontà;

RIBADITA la specifica sussistenza delle esigenze cautelari individuate a fondamento del recente provvedimento coercitivo e della decisione del Tribunale del Riesame, per la sussistenza della

eccezionale tendenza a delinquere dell'istante nella specifica materia, in vista della particolare forma di opposizione alle prescrizioni della Autorità ed ai canoni della civile convivenza palesati dall'indagata con la realizzazione delle azioni contestate, oltre che per l'assoluto disprezzo per la vita e l'incolumità altrui di cui le azioni poste in essere sono sintomatica espressione;

RITENUTO che la personalità dell'indagata quale risulta palesata dalla specifica gravità delle azioni realizzate, dalle accortezze predisposte dalla stessa al fine di non essere riconosciuta, dalla incapacità di trarre elementi di dissuasione dalla presenza delle Forze dell'Ordine, alle quali, anzi, l'indagata ha dimostrato volersi strenuamente opporre, denotano una totale assenza delle più elementari forme di autocontrollo, rilevanti sotto il profilo della autolimitazione, specificamente preventiva, necessaria per la adozione della misura indicata in sostituzione della attuale custodia cautelare in carcere; con la conseguenza che, in vista della realizzazione di forme di efficace tutela della collettività dalla ripresa della attività criminale dell'indagata, non pare possa farsi ricorso a misure che contemplino con carattere di necessità la collaborazione - a fini preventivi - della sottoposta, in conformità al giudizio di inaffidabilità già espresso dal Tribunale del Riesame in sede;

REPUTATA unica misura preventiva ai fini di scongiurare la reiterazione criminale quella massimamente restrittiva, l'unica che consente di realizzare e di assicurare efficace controllo sulla persona della sottoposta, incapace, si è visto, ad adeguarsi spontaneamente a prescrizioni;

CONDIVISE, quindi, le osservazioni del P.M. rassegnate con il parere inoltrato;

RITENUTA, pertanto, alla stregua di quanto precede, la insussistenza delle condizioni per pervenire all'accoglimento della istanza proposta;

P.Q.M.

RIGETTA la istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere come avanzata nell'interesse di

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano 8/4/2006

CANCELLIERE BS  
Carolina Treglio

Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Mariolina PANASTI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 08 APR. 2006

CANCELLIERE BS  
Carolina Treglio